

COMMENTO ALLA LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
“*FIDEM SERVARE*” CON CUI SI MODIFICA
LA STRUTTURA INTERNA
DELLA CONGREGAZIONE
PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

COMMENTARY ON THE APOSTOLIC LETTER
ISSUED «MOTU PROPRIO» “*FIDEM SERVARE*”
MODIFYING THE INTERNAL STRUCTURE
OF THE CONGREGATION FOR THE DOCTRINE
OF THE FAITH

MATTEO VISIOLI

RIASSUNTO · A distanza di poche settimane il supremo Legislatore è intervenuto due volte sulla Congregazione per la Dottrina della Fede. La prima volta (11 febbraio 2022) con il *motu proprio Fidem servare* che ne ha modificato la struttura, la seconda (19 marzo 2022) promulgando la costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* circa l'intera Curia romana di cui il Dicastero fa parte. La presente Nota commenta il primo testo senza sottrarsi alla comparazione con il secondo, evidenziando innovazioni, conferme, e alcune domande aperte a cui il tempo e la prassi permetteranno di rispondere.

ABSTRACT · Twice within the space of a few weeks, the Supreme Legislator intervened regarding the Congregation for the Doctrine of the Faith. The first intervention (on 11 February 2022) was by means of the *motu proprio Fidem servare*, through which the organizational structure of the Congregation was modified; the second was by promulgating the Apostolic Constitution *Praedicate Evangelium* (19 March 2022) regarding the entire Roman Curia, of which the Dicastery forms a part. This present work comments on the first text while not avoiding a comparison with the second, highlighting innovations, confirmations, as well as

m.visioli@unigre.it, Professore invitato alla Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università Gregoriana, Roma, e S. Pio X, Venezia, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer-review*).

Vedi il testo della “Lettera apostolica in forma di *motu proprio Fidem servare*” di papa Francesco nella sezione “Documenti”.

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202208602015](https://doi.org/10.19272/202208602015) · «IUS ECCLESIAE» · XXXIV, 2, 2022 · PP. 723-736

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://iusecclesiae.libraweb.net)

SUBMITTED: 15.6.2022 · REVIEWED: 21.7.2022 · ACCEPTED: 25.7.2022

PAROLE CHIAVE · dicastero per la dottrina della fede, *Fidem servare*, curia romana.

some open questions that both time and praxis will allow to be answered.

KEYWORDS · Dicastery for the Doctrine of the Faith, *Fidem servare*, Roman Curia.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Tra tradizione e rinnovamento. – 3. Le ragioni di una separazione. – 4. La conferma della competenza della CDF sulle questioni disciplinari. – 5. L'ufficio matrimoniale, tra dottrina e disciplina. – 6. Gli Ordinariati personali. – 7. Questioni di minore importanza.

1. INTRODUZIONE

IL m.p. *Fidem servare*¹ con il quale il S. Padre Francesco modifica la struttura interna della Congregazione per la Dottrina della Fede [= CDF]² (oggi Dicastero per la Dottrina della Fede [= DDF]),³ viene promulgato l'11 febbraio 2022 ed entra in vigore tre giorni dopo, il 14 febbraio, poche settimane prima della pubblicazione della costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* relativa alla Curia romana. Nell'arco di alcuni giorni, dunque, si susseguono due interventi del Legislatore concernenti la Curia romana: il primo limitatamente a un singolo Dicastero, il secondo – più complessivo e concernente l'intera Curia – che recepisce quanto deliberato nel mese precedente e lo comprende all'interno del più ampio documento.

La presente Nota si sofferma su alcuni aspetti del m.p. *Fidem servare*, cercando di cogliere in modo sintetico e per cenni, elementi di interesse canonistico.

2. TRA TRADIZIONE E RINNOVAMENTO

Il documento si colloca sia temporalmente che concettualmente tra *Pastor Bonus* [= PB] e *Praedicate Evangelium* [= PE], considerando che la Congregazione per la Dottrina della Fede modifica l'assetto che le era stato dato dalla

¹ FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di *motu proprio Fidem servare* con la quale viene modificata la struttura interna della Congregazione per la Dottrina della Fede, 11 febbraio 2022, «L'Osservatore Romano» 14 febbraio 2022, p. 12.

² Il nome e le competenze della Congregazione per la Dottrina della Fede furono stabiliti da Paolo VI nel m.p. *Integrae servandae* del 7 dicembre 1965 («AAS» 57 [1965], pp. 952-955). Per un approfondimento cfr. E. BRIAN, B. E. FERME, *La competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede e il suo peculiare rapporto di vicarietà col Sommo Pontefice in ambito magisteriale*, «Ius Ecclesiae» 11 (1999), pp. 447-469; VELASIO DE PAOLIS, *La Congregazione per la Dottrina della Fede*, «Ephemerides Iuris Canonici» 50 (2010), pp. 9-48.

³ Nel presente contributo si intende utilizzare “Congregazione” per le questioni precedenti a PE e “Dicastero” per quelle successive, anche se per ragioni comprensibili tale distinzione non potrà essere sempre rigorosa.

PB di Giovanni Paolo II ai nn. 48-55. Lì si stabiliva in proposito: «Compito proprio della Congregazione della Dottrina della Fede è di promuovere e di tutelare la dottrina sulla fede ed i costumi in tutto l'orbe cattolico: è pertanto di sua competenza tutto ciò che in qualunque modo tocca tale materia» (art. 48). «Promuovere e tutelare» sono le attività principali che il Dicastero era chiamato a svolgere in ordine alla fede. L'ordine di questi due verbi non è casuale, attribuendo priorità all'azione di *promozione* della fede come esigenza insopprimibile propria della natura della Chiesa. A conferma di ciò si possono leggere i due articoli successivi, il primo dei quali esordisce così: «Nell'adempire il suo compito di promuovere la dottrina...» (art. 49).⁴ Solo successivamente, dall'art. 51, si sviluppa l'azione di *protezione* della fede: «Al fine di tutelare la verità della fede e l'integrità dei costumi...» (art. 51). Attorno a queste due principali competenze, che inquadrano la missione della Congregazione nell'esercizio della sua potestà vicaria, si dettagliano le diverse azioni che è chiamata a compiere: aiutare i vescovi nel loro *munus* pastorale (art. 50), esaminare le dottrine (art. 51), giudicare i delitti ad essa riservati (art. 52), trattare le questioni riguardanti lo scioglimento del matrimonio in ragione della fede (art. 53), offrire un parere sui documenti di carattere dottrinale della Curia romana (art. 54).

Si può tuttavia notare una fragilità nel testo di PB: se l'enunciato poneva in rilievo la precedenza della promozione rispetto alla tutela, lo sviluppo del testo normativo evidenziava maggiormente le azioni connesse con la protezione dell'integrità della fede contro potenziali rischi.

Fidem servare si pone in continuità con PB, ma al contempo articola maggiormente le finalità della CDF. La ragione è espressa nel testo stesso, quando il Legislatore afferma, come ragione del cambiamento, «l'esigenza di darle un'impostazione più adatta all'adempimento delle funzioni che le sono proprie». L'espressione è generica, ma si sostanzia successivamente.

Il testo inizia ricordando che custodire la fede (*fidem servare* secondo l'espressione di 2 Tm 4, 7) è compito di tutta la Chiesa, e rafforza tale concetto precisando: «è il compito principale, nonché il criterio ultimo da seguire nella vita della Chiesa». In questo modo evita l'equivoco in cui si potrebbe cadere in questa epoca di marcata settorialità, ovvero ritenere che si tratti di una competenza specifica di un solo Dicastero. «Compito principale e criterio ultimo»: parole che affermano una priorità per tutti, un'antecedenza rispetto ad altri compiti e criteri, una chiave di accesso alla comprensione

⁴ Così il testo integrale: «Art. 49: Nell'adempire il suo compito di promuovere la dottrina, essa favorisce gli studi volti a far crescere l'intelligenza della fede e perché, ai nuovi problemi scaturiti dal progresso delle scienze o della civiltà si possa dare risposta alla luce della fede. Art. 50: Essa è di aiuto ai Vescovi, sia singoli che riuniti nei loro organismi, nell'esercizio del compito per cui sono costituiti come autentici maestri e dottori della fede e per cui sono tenuti a custodire e a promuovere l'integrità della medesima fede».

della finalità della Chiesa. Poche settimane dopo, in PE, tale principalità sarà piuttosto attribuita all'attività di evangelizzazione. I due tempi normativi non devono essere letti in contrapposizione, ma sfidano l'intelligenza della fede ad articolare in modo armonico custodia e annuncio, protezione ed evangelizzazione, come due facce della stessa realtà.

Se *fidem servare* è azione propria di tutta la Chiesa, la CDF assume per ciò che le è proprio questo compito specifico. Contrariamente a PB, il *motu proprio* in oggetto non offre una definizione generale delle competenze, ma lo fa attraverso le articolazioni che strutturano la Congregazione. Così si fa precedere la statuizione dell'organizzazione interna (al n. 1: «due Sezioni, Dottrinale e Disciplinare, ciascuna coordinata da un Segretario che coadiuva il Prefetto nell'ambito specifico di propria competenza, con la collaborazione del Sotto-Segretario e dei rispettivi Capi Ufficio») rispetto ai compiti, declinati successivamente.

a. La Sezione dottrinale comprende due uffici (dottrinale e matrimoniale). Con parole differenti viene ribadito quanto già presente in PB: «attraverso l'Ufficio dottrinale, si occupa delle materie che hanno attinenza con la promozione e la tutela della dottrina della fede e della morale», mantenendo l'ordine prioritario di promozione e tutela. Tuttavia si aggiunge un nuovo concetto, che sembra essere un aggiornamento in chiave moderna delle funzioni connesse alla fede: «Essa, inoltre, favorisce gli studi volti a far crescere l'intelligenza e la trasmissione della fede al servizio dell'evangelizzazione, perché la sua luce sia criterio per comprendere il significato dell'esistenza, soprattutto di fronte alle domande poste dal progresso delle scienze e dallo sviluppo della società» (n. 2). In poche righe si afferma il compito di favorire gli studi, intesi evidentemente in senso ampio come azioni volte a comprendere e trasmettere la fede in un contesto profondamente mutato quale è l'attuale, in cui la cultura cristiana non è presupposta in alcuna parte del mondo.⁵ «Intelligenza della fede» richiama l'*intellectus fidei* che da Anselmo in poi ha costituito l'asse portante della riflessione critica sulla fede; mentre «trasmissione della fede» riconduce piuttosto alle questioni proprie dell'annuncio, constatando come questo sia oggi un elemento a cui dare nuovo slancio. In estrema sintesi, come è proprio dei testi normativi, ritorna il tema dell'evangelizzazione: non in forma astratta, bensì articolato dal «significato dell'esistenza», «progresso delle scienze», «sviluppo della società». La CDF nella sua sezione dottrinale mantiene i suoi compiti di sempre, ma li articola

⁵ «Sia la ragione che la fede si sono impoverite e sono divenute deboli l'una di fronte all'altra» (GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica *Fides et ratio*, 14 settembre 1998, «AAS» 91 [1999], n. 48). «Non è esagerato affermare che buona parte del pensiero filosofico moderno si è sviluppato allontanandosi progressivamente dalla Rivelazione cristiana, fino a raggiungere contrapposizioni esplicite» (ivi, n. 46).

nel *rinnovamento* di un tempo che si distanzia da quello di PB,⁶ e che a fronte di esigenze nuove deve offrire azioni nuove.

b. Anche la Sezione disciplinare si pone tra tradizione e rinnovamento. Il suo compito di «predisporre ed elaborare le procedure previste dalla normativa canonica perché la Congregazione, nelle sue diverse istanze (Prefetto, Segretario, Promotore di Giustizia, Congresso, Sessione Ordinaria, Collegio per l'esame dei ricorsi in materia di *delicta graviora*), possa promuovere una retta amministrazione della giustizia» (n. 3) si riferisce direttamente alla competenza sui delitti riservati e all'azione del Supremo Tribunale Apostolico istituito presso la CDF. Molto è stato scritto in materia in questi anni.⁷ In questa sede ci basta evidenziare come *Fidem servare* espanda notevolmente la più sintetica disposizione di PB 52 circa la CDF che diceva: «Giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano ad essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio». La peculiare attenzione e l'accresciuta sensibilità della Chiesa sulle questioni in oggetto rendono ragione di una maggiore definizione del testo normativo, fino a menzionare il Tribunale Apostolico istituito presso il Dicastero, assente in PB, di cui trattano per la prima volta le *Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* promulgate da Giovanni Paolo II con il motu proprio *Sacramentorum Sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001 all'art. 6, e PE 76, anche se quest'ultimo testo non lo annovera tra i Tribunali Apostolici.

Un'autentica innovazione è quanto si afferma in chiusura del n. 3: «A tale scopo la Sezione promuove le opportune iniziative di formazione che la Congregazione offre agli Ordinari e agli operatori del diritto, per favorire

⁶ «Oggi non viviamo un'epoca di cambiamento quanto un cambiamento d'epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli» (FRANCESCO, *Discorso al quinto Convegno Ecclesiale Nazionale*, Firenze, 10 novembre 2015, «L'Osservatore Romano» 11 novembre 2015, pp. 4-5). Cfr. IDEM, *Discorso alla Curia romana*, 21 dicembre 2019, «L'Osservatore Romano» 22 dicembre 2019, pp. 4-5.

⁷ L'attenzione della canonistica ai delitti riservati al Dicastero si è espressa in numerosi convegni, articoli, saggi, corsi di formazione per operatori del diritto. Cfr. a titolo di esempio tra i più recenti: D. CITO, *Le nuove "Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede". Prime riflessioni*, «Ius Ecclesiae» 34 (2022), pp. 321-338; C. GENTILE, *I delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede. Un confronto tra un elenco predisposto dal Sant'Uffizio nel 1919 e il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, «Ricerche Teologiche» 28 (2017), pp. 269-313; IDEM, *Le nuove Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Prime considerazioni*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)» 5 (2022), pp. 33-63; C. PAPALE, *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2021; IDEM, *La procedura nei delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2018.

una retta comprensione e applicazione delle norme canoniche relative al proprio ambito di competenza». Per le ragioni sopra ricordate circa l'attualità e l'urgenza di provvedere anche per via giudiziale alla trattazione dei casi di delitti riservati in materia di fede e sacramenti, la CDF acquisisce anche una funzione proattiva di formazione degli operatori dei Tribunali e dei collaboratori degli Ordinari nelle diocesi e istituti di vita consacrata e società di vita apostolica. Si tratta di un compito in parte già assunto in questi anni dalla Congregazione su sollecitazione esterna.⁸ Oggi tale funzione è costitutiva della competenza del Dicastero.

3. LE RAGIONI DI UNA SEPARAZIONE

La distinzione tra due Sezioni, al di là del suo aspetto formale, non è particolarmente innovativa. Già dai tempi di Paolo VI, ma particolarmente con Giovanni Paolo II, la CDF era distinta in sezioni o uffici: dottrinale, disciplinare, matrimoniale.⁹ Negli anni 2019-2021 si è aggiunta la cd. "Quarta Sezione", che aveva assunto le competenze della Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*¹⁰ e che è stata soppressa con il m.p. *Traditionis custodes* del 16 luglio 2021.¹¹ Nel corso degli anni la sezione disciplinare ha ampliato il suo organico per far fronte alle crescenti sfide poste dai delitti contro la fede e i *graviora* contro la dignità dei sacramenti, e ha assunto progressivamente rilievo così da diventare la *pars magna* delle attività della Congregazione. L'unico elemento di novità introdotto da *Fidem servare* riguarda la distinzione della figura del Segretario, che, al netto di eventuali Segretari aggiunti, era precedentemente unico e che ora con *Fidem servare* si duplica, attribuendo a ognuno dei due la propria competenza di Sezione. Il testo non dice le ragioni di una tale innovazione, neppure nel preambolo che in forma più generica parla di «esperienza maturata in questo tempo dalla Congregazione in diversi ambiti di lavoro» e di «esigenza di darle un'impostazione più adatta all'adempimento delle funzioni che le sono proprie». La decisione sembra scaturire da una

⁸ Si può pensare per esempio all'annuale "Corso intensivo sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede" organizzato in collaborazione con la Pontificia Università Urbaniana, i cui atti sono pubblicati nella collana «Quaderni di Ius Missionale», ad eccezione dell'edizione 2019 che è stata pubblicata in «Ius Missionale» 14 (2020), pp. 117-221. Oltre a ciò, pur senza un collegamento istituzionale con il Dicastero, si segnala la partecipazione di diversi ufficiali a iniziative accademiche di formazione quali il corso "Diritto e procedure penali" periodicamente organizzato dalla Pontificia Università della S. Croce; alla partecipazione ad attività accademiche; alla collaborazione formativa con le Conferenze episcopali ecc.

⁹ Cfr. *Regolamento proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede*, 22 ottobre 1995, a uso interno.

¹⁰ Cfr. FRANCESCO, m.p. *Da oltre trent'anni*, 17 gennaio 2019, «L'Osservatore Romano» 20 gennaio 2019, p. 7.

¹¹ FRANCESCO, m.p. *Traditionis custodes*, 16 luglio 2021, «L'Osservatore Romano» 16 luglio 2021, p. 2.

analisi del lavoro della Congregazione compiuta dal Legislatore, presumibilmente condotta con la cooperazione dello stesso Dicastero, che ha portato a ritenere utile e adeguato ai tempi attuali distinguere più marcatamente le due sezioni. In favore di tale decisione si può immaginare una dedicazione più precisa delle competenze da parte di chi la governa direttamente, nella figura del Segretario, che ora può precisare meglio la sua azione in riferimento all'ambito che gli è assegnato. Dall'altra parte una tale scelta non può che pagare il prezzo all'unità del lavoro, al coordinamento delle attività in seno all'unico Dicastero che, al di là delle declinazioni, mantiene pur sempre una competenza complessiva rispetto alla fede (da promuovere, proteggere, comprendere, trasmettere). Segno di un tale sacrificio è la già evidenziata differenza rispetto a PB, ovvero la mancanza nel testo di una finalità generale comprensiva. Come accade per i saperi,¹² anche per le competenze la specializzazione comporta il rischio di una frammentazione con conseguente perdita di intesa della complessa e pluriforme realtà. D'altro canto la nuova architettura non sembra essere decisiva per il superamento delle problematiche connesse all'amministrazione della giustizia in questo ambito, dovute per lo più all'ingente quantità di casi, alle limitate risorse disponibili presso il Dicastero competente, alla carenza di personale preparato nelle circoscrizioni ecclesiastiche.¹³ Va altresì sottolineato che l'attribuzione di un Segretario per ognuna delle due Sezioni non può che andare nella direzione di una valorizzazione delle materie da esse trattate. Il questo modo il Legislatore ha voluto evidenziare la centralità della dottrina, che merita risorse ad essa dedicate; e la peculiare attenzione su gravi delitti concernenti la stessa fede, i sacramenti quali mezzi di salvezza, la vita e la dignità delle persone più deboli, che meritano la dedicazione di altrettante risorse.

4. LA CONFERMA DELLA COMPETENZA DELLA CDF SULLE QUESTIONI DISCIPLINARI

Risalta la presa di posizione del Legislatore circa la competenza della CDF sulle questioni disciplinari, a fronte di qualche proposta di maggiore autono-

¹² *Veritatis Gaudium* parla in proposito di «frammentato e non di rado disintegrato panorama odierno degli studi universitari» (FRANCESCO, costituzione apostolica *Veritatis gaudium* circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche, 8 dicembre 2017, «L'Osservatore Romano» 29 gennaio 2018, 4.c).

¹³ «Tali inconvenienti, peraltro, si suppone si riprodurranno immutati anche dopo la recente modifica [...]. Se questa razionalizzazione dell'architettura interna per rendere più agile ed efficiente il dispiegamento delle disparate mansioni che si condensavano, forse frammentariamente e disorganicamente, nel Dicastero è probabilmente opportuna, certo da essa non si possono aspettare miracoli» (GERALDINA BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica [https://www.statoechiese.it], 11/2022, 116-117).

mia del giudizio. Non è mancato infatti chi in questi anni di crescente attenzione verso i delitti più gravi ha suggerito che tale ambito fosse sottratto alla competenza della CDF e affidato a un'istanza autonoma, centrale o locale. In questo modo la trattazione e il giudizio avrebbero potuto godere di maggiore indipendenza, di competenze dedicate, di maggiore coordinamento con le altre istanze di giustizia della Chiesa,¹⁴ restituendo la CDF ai compiti per i quali è nata, ovvero il servizio alla dottrina nella sua parte di promozione e in quella di prevenzione.¹⁵ L'Autorità suprema con *Fidem servare* conferma la situazione attuale.

Anche in questo caso non si conoscono le ragioni esplicite, se non altro perché non si è tenuti a rendere ragione di ciò che non si modifica. Ci pare tuttavia utile evidenziare che tale scelta rimarca la connessione intima tra la fede e i delitti più gravi, in quanto questi ultimi interessano direttamente non solo l'ambito morale, ma anche la fede stessa del popolo di Dio. Ciò per almeno due ragioni.

La prima che è con le azioni moralmente gravi al punto da costituire *delicta contra fidem et graviora* vengono compromessi i beni maggiori del *christifidelis*: la fede stessa (per esempio nei casi di eresia, apostasia e scisma di cui al can. 1364 § 1 CIC e art. 2 delle *Normae*), e i sacramenti quali mezzi di salvezza innestati nell'essenza stessa della fede e costituenti la struttura giuridica della Chiesa.¹⁶ Per ciò che riguarda la parte maggiore dei delitti oggi registrati in CDF, ovvero quelli *contra sextum cum minore* di cui al novellato can. 1398 e art. 6 SST, anch'essi hanno un'intima connessione con la fede dei credenti, perché il bene compromesso ha una duplice identità: quella della

¹⁴ «Infatti, forse è giunto il momento di porsi la domanda nodale se tale “distribuzione” di competenze tra centro e periferia, per così dire, non sia oggi sempre più, per diversificati motivi, decisamente opinabile: motivi, poi, non soltanto di ordine prettamente pratico, ma, più profondamente, di principio» (*ibidem*, p. 118). «Se la centralizzazione principalmente per quanto atteneva a delitti *contra mores* dei chierici con minori era forse, nel 2001, l'unico antidoto realisticamente fattibile allo sfacelo allora incombente, ora, vent'anni dopo, con l'aiuto dell'esperienza maturata e con l'avvento del nuovo Libro vi “migliorato” per l'uso da parte dei pastori, essa potrebbe essere serenamente archiviata» (*ivi*, pp. 119-120).

¹⁵ Va notato che l'ambito disciplinare della CDF nel corso degli anni è cresciuto non solo per quanto riguarda i numeri (di causa introdotte, di ufficiali ecc.), ma anche per le competenze che si sono dilatate. A titolo di esempio si citano due elementi significativi: l'affidamento alla CDF del coordinamento delle *Linee guida* degli episcopati per la prevenzione dei minori (cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare per aiutare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011, sul sito www.doctrinafidei.va); e l'istituzione in seno alla CDF dello speciale *Collegio per l'esame dei ricorsi in materia di delicta graviora*, che per quanto autonomo rispetto alle altre istanze del Dicastero, esercita le sue funzioni sempre nell'ambito della CDF, avendo tra l'altro il Prefetto come Moderatore (*Rescriptum ex audientia*, 3 novembre 2014, «L'Osservatore Romano» 12 novembre 2014, p. 8).

¹⁶ Cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La reciprocità tra fede e sacramenti nell'economia sacramentale*, Città del Vaticano, LEV, 2020, specialmente ai nn. 33-41.

vita e dignità del minore, ovvero della sacralità della sua persona;¹⁷ e quello del sacramento dell'ordine, che a suo modo viene compromesso nella sua dignità quando a compiere questi atti sono ministri ordinati.

In secondo luogo va considerata la portata dello scandalo pubblico che azioni delittuose così gravi comportano nella vita della comunità e dei singoli fedeli, e che ha ricadute inevitabili sulla fede – soprattutto dei piccoli – come l'esperienza degli ultimi decenni dolorosamente testimonia.¹⁸

5. L'UFFICIO MATRIMONIALE, TRA DOTTRINA E DISCIPLINA

Qualche considerazione merita l'ufficio matrimoniale, che nel *motu proprio* è compreso all'interno della Sezione dottrinale: «Alla Sezione Dottrinale afferrisce l'Ufficio Matrimoniale, che è stato istituito per esaminare, sia in linea di diritto che di fatto, quanto concerne il “*privilegium fidei*”». Il testo si discosta lievemente dal precedente di PB 53: «Spetta ad essa [*scil. alla CDF*] parimenti di giudicare, in linea sia di diritto che di fatto, quanto concerne il *privilegium fidei*». Due osservazioni possono essere formulate al riguardo.

a. In primo luogo è da apprezzare la scelta del Legislatore di collocare l'Ufficio nell'ambito della dottrina, nonostante il merito possa apparire piuttosto di carattere giuridico-canonico. La scelta è da comprendersi alla luce del significato del privilegio, che viene riconosciuto al successore di Pietro e da questi concesso “in favore della fede”. In questo senso l'attribuzione alla CDF di tale competenza non è mai stata messa in discussione, nonostante nell'ambito della Curia romana le principali questioni matrimoniali siano trattate altrove, e possa risultare strano a prima vista che la CDF, dicastero per la dottrina e la disciplina, si occupi anche di matrimonio. Se è vero che la procedura è normalmente condotta a livello diocesano e nella Curia romana da parte di canonisti, sulla base delle relative Norme,¹⁹ è anche vero

¹⁷ «Si tratta di qualcosa di più che di atti deprecabili. È come un culto sacrilego perché questi bambini e bambine erano stati affidati al carisma sacerdotale per condurli a Dio ed essi li hanno sacrificati all'idolo della loro concupiscenza. Hanno profanato la stessa immagine di Dio alla cui immagine siamo stati creati» (FRANCESCO, *Omelia nella cappella della Domus Sanctae Marthae*, 7 luglio 2014, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2014/documents/papa-francesco-cotidie_20140707_vittime-abusi.html).

¹⁸ «Ministri che lacerano il corpo della Chiesa, causando scandali e screditando la missione salvifica della Chiesa e i sacrifici di tanti loro confratelli» (FRANCESCO, *Alla Curia romana*, 21 dicembre 2018, «L'Osservatore Romano» 21 dicembre 2018, p. 5); «I peccati di abuso sessuale contro minori da parte di membri del clero hanno un effetto dirompente sulla fede e la speranza in Dio. Alcuni si sono aggrappati alla fede, mentre per altri il tradimento e l'abbandono hanno eroso la loro fede in Dio» (IDEM, *Omelia nella cappella della Domus Sanctae Marthae*, 7 luglio 2014, cit.).

¹⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Norme per istituire il processo per lo scioglimento del vincolo matrimoniale in favore della fede*, 30 aprile 2001, EV 20, pp. 402-424, nn. 581-640. Il documento è stato recentemente pubblicato con articoli di commento in IDEM,

che la ragione di tale privilegio risiede nel volere favorire la fede in chi per ragioni diverse è stato coinvolto in un matrimonio non sacramentale. È vero che il senso dottrinale del privilegio può essere in verità dimenticato quando ci si addentra nella procedura. Richiama tale rischio l'inciso «sia in linea di diritto che di fatto» presente nel testo normativo. La collocazione dell'Ufficio nell'ambito dottrinale consente di ricordare tale fondamento teologico e giuridico. Sarà poi compito dell'Ufficio adottare una procedura interna che consenta un attento esame di carattere canonico nonostante tale connotazione non corrisponda pienamente alla natura dell'ambito di riferimento. Una collocazione diversa, per esempio nella Sezione disciplinare, motivata dal carattere prevalentemente giuridico della procedura, avrebbe veicolato un'idea negativa rispetto ai matrimoni esaminati, che sarebbero stati compresi come questione disciplinare, connessa a comportamenti negativi meritevoli di una conseguente considerazione.

b. In secondo luogo si può apprezzare la modifica dei verbi che caratterizzano l'azione dell'Ufficio. Se PB presentava “giudicare”, *Fidem servare* preferisce “esaminare”. In effetti il compito dell'Ufficio è accogliere le istanze che provengono dalle diocesi, vagliare le condizioni alla luce delle relative Norme, e nel caso presentare al S. Padre la richiesta di grazia con voto favorevole. Chi “giudica” – se a questo verbo si vuole attribuire un'interpretazione comune – non è la CDF ma il romano Pontefice, che solo può esercitare tale potestà al netto di eventuale delega.²⁰ Da notare che la prima versione di PE diffusa sui media e poi sostituita da quella ufficiale comprendeva in proposito entrambi i verbi: “esaminare e giudicare”. Un successivo intervento del Legislatore ha permesso che il testo in vigore mantenesse il solo e più corretto “esaminare”.²¹

6. GLI ORDINARIATI PERSONALI

Sempre alla Sezione dottrinale è affidata la trattazione delle questioni riguardanti gli Ordinariati personali eretti con la costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*:²² «A questa Sezione è affidato il compito di studiare le questioni relative agli Ordinariati personali istituiti mediante la Costituzione Apostolica *Anglicanorum Coetibus*» (n. 3). Si tratta di un inedito, in quanto detta costituzione è successiva a PB.

Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei. A vent'anni dall'Istruzione Potestas Ecclesiae (2001-2021), Città del Vaticano, LEV, 2022.

²⁰ Cfr. MATTEO VISIOLI, *La delega della potestà nello scioglimento del matrimonio non sacramentale. Ipotesi dottrinali*, «Quaderni di Diritto ecclesiale» 22 (2009), pp. 20-37.

²¹ «Spetta alla Sezione Dottrinale, attraverso l'Ufficio matrimoniale, esaminare, sia in linea di diritto che di fatto, tutto ciò che attiene al “*privilegium fidei*”» (PE 74).

²² BENEDETTO XVI, costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*, 4 novembre 2009, «AAS» 101 (2009), pp. 985-990. Cfr. EDUARDO BAURA, *La nuova versione delle Norme Complementari alla cost. ap. Anglicanorum coetibus*, «Ius Ecclesiae» 32 (2020), pp. 211-221.

Anche in questo caso l'attribuzione dottrinale della questione è per ragioni prevalenti, ancorché non esclusive. L'Ordinariato personale è infatti a pieno titolo una chiesa particolare, e in quanto tale presenta problematiche sia dottrinali che disciplinari. Di entrambe si occupa il DDF. Poiché tuttavia la principale azione del Dicastero concerne il governo dell'Ordinariato (art. II), tra cui l'erezione, (art. 1 § 2), i criteri di ammissione dei candidati all'Ordinariato, l'esame delle singole richieste, l'eventuale presentazione al S. Padre, il Legislatore ha correttamente preferito compiere questa scelta. Non va poi dimenticato che la competenza in merito della CDF riguarda anche le questioni liturgiche, dottrinali ecc. L'ambito disciplinare interviene negli eventuali casi di delitti riservati al Dicastero, ma più in generale in tutto ciò che riguarda l'ordinamento interno. Un sapiente collegamento tra le due sezioni, in virtù della loro appartenenza all'unico Dicastero, consentirà un esercizio virtuoso e proficuo della potestà.

7. QUESTIONI DI MINORE IMPORTANZA

A margine si possono segnalare brevemente quattro questioni di minore importanza che meritano una breve considerazione.

a. In primo luogo si nota il tempo breve di *vacatio legis*. Il testo porta la data dell'11 febbraio 2022, la pubblicazione è su *L'Osservatore Romano* del 14 febbraio 2022, l'entrata in vigore lo stesso giorno. In verità il tempo limitato o addirittura non previsto di *vacatio legis* come da can. 8 CIC ha caratterizzato ultimamente diversi interventi normativi. Solo negli ultimi due anni si possono citare il m.p. *Antiquum ministerium*, promulgato il 10 maggio 2021 ed entrato in vigore lo stesso giorno; il m.p. *Traditionis custodes* sull'uso della liturgia romana anteriore al 1970, promulgato il 16 luglio 2021 e subito entrato in vigore; le *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*, con promulgazione il 7 dicembre 2021, entrate in vigore il giorno successivo; il m.p. *Assegnare alcune competenze*, promulgato l'11 febbraio 2022 ed entrato in vigore il 15 febbraio successivo; il m.p. *Recognitum Librum VI*, promulgato il 26 febbraio 2022 ed entrato in vigore lo stesso giorno. Si tratta solo di esempi che denotano come l'istituto della *vacatio legis* negli ultimi tempi sia stato considerato nella direzione di una particolare urgenza di cui al can. 8 § 1 («a meno che non obblighino immediatamente per la natura delle cose oppure nella stessa legge sia stata stabilita in modo speciale ed espressamente una più breve o una più lunga vacanza»). Nel caso della CDF tale urgenza è forse dovuta alla successiva promulgazione di PE, tuttavia nei fatti i Segretari delle due Sezioni sono stati nominati dopo diverse settimane,²³ rendendo non operativo per un certo tempo il disposto del *motu proprio*.

²³ Come da bollettino della Sala stampa del 23 aprile 2022.

b. In secondo luogo si può osservare come anche nel caso di *Fidem servare* si mantenga l'usanza di attribuire un titolo latino a un testo promulgato in italiano. Così era stato con i già menzionati *Traditionis Custodes* e *Praedicate Evangelium*. Si tratta di una scelta che denota da una parte fedeltà alla tradizione (apposizione di titoli latini ai documenti di carattere universale), dall'altra parte adattamento alla realtà italiana, cedendo in qualche modo la neutralità linguistica a una dimensione più provinciale in ragione di una maggiore e diretta comprensione del testo, per quanto la scelta possa comportare – specie nel caso di testi di maggiore importanza – problemi di interpretazione. Il prosieguo dell'azione normativa a livello universale dirà se tale scelta è provvisoria o diventerà consueta.

c. Merita altresì di essere ripresa la constatazione che in *Fidem servare* viene citato il Supremo Tribunale Apostolico della CDF. Se è vero che – come detto – di tale organismo non si parla in PB ma nelle *Normae* della CDF del 2021 e nel nostro testo, si osserva che la successiva costituzione apostolica PE non lo annovera tra i Tribunali sotto la sezione VI (“Organismi di giustizia”), neppure per cenni e/o con un rinvio, ma ne fa menzione solo all'interno del Dicastero per la Dottrina della Fede. Di più, pur definendo PE 189 § 1 l'identità degli organismi di giustizia,²⁴ nel paragrafo successivo non si nomina il Supremo Tribunale istituito presso il DDF: «Sono Organismi ordinari di giustizia: la Penitenzieria Apostolica, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale della Rota Romana. I tre Organismi sono indipendenti l'uno dall'altro» (§ 2). Il tempo della ricezione della costituzione apostolica e le riflessioni che la accompagneranno potranno motivare le ragioni di tale scelta.

d. Infine si può porre una domanda: atteso che la nuova strutturazione della CDF è stata poche settimane dopo recepita in PE, qual è il valore attuale del *motu proprio* in oggetto? Non è stato abrogato, ma è stato integrato fondamentalmente nel successivo testo. Resta tuttavia qualche dettaglio che PE non ha potuto accogliere e che *Fidem servare* mantiene utilmente in vigore. Si può pensare per es. alla formulazione lievemente differente dei compiti in PE 69 e 71, così come alla menzione dell'Archivio storico e corrente e della competenza sugli Ordinariati personali eretti con la costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*,²⁵ assenti in PE. Dunque due testi quasi

²⁴ «Il servizio degli Organismi di giustizia è una delle funzioni essenziali nel governo della Chiesa. L'obiettivo di questo servizio, perseguito da ciascuno degli Organismi per il foro di propria competenza, è quello della missione propria della Chiesa: annunciare ed inaugurare il Regno di Dio ed operare, mediante l'ordine della giustizia applicato con equità canonica, per la salvezza delle anime, che nella Chiesa è sempre la legge suprema».

²⁵ Da notare che PE all'art. 104 attribuisce la potestà per erigere tali ordinariati al Dicastero per i Vescovi, «dopo aver sentito il Dicastero per la Dottrina della Fede». Si tratta dell'unico cenno di competenza del DDF in proposito, ma tale competenza per il resto permane in capo a detto Dicastero proprio grazie alla esplicita disposizione di *Fidem servare*.

contemporanei, che regolamentano il medesimo oggetto ed entrambi in vigore, che richiedono una lettura sapiente perché il combinato disposto non generi dubbi ma al contrario delinei un solido quadro interpretativo. Resta tuttavia la convinzione che per determinare la strutturazione interna della CDF sarebbe stato sufficiente intervenire sul suo regolamento, come peraltro accadeva prima dell'11 febbraio 2022, quando uffici e ruoli erano definiti proprio da un tale strumento.